

## AMBIENTE

### **NUOVO APPLICATIVO AUA – POINT (Autorizzazione Unica Ambientale, Autorizzazioni emissioni, scarichi...)**

**Destinatari: impianti produttivi soggetti a controlli ambientali**

Come già segnalato nella nostra circolare n°11/19 ARPA Lombardia ha implementato l'applicativo AUAPPOINT per la raccolta dati di autocontrollo emissioni in atmosfera (compreso il piano di gestione solventi art. 275 d.lgs. 152/06) e scarichi idrici negli impianti produttivi. Come riportato nella D.G.R. n.XI/2481 del 18 novembre, ricadono nel campo di applicazione le aziende/stabilimenti:

- dotate di AUA (Autorizzazione Unica Ambientale) per scarichi industriali e/o emissioni in atmosfera, o di autorizzazioni settoriali ex artt. 269 o 124 del d.lgs. 152/2006 (emissioni in atmosfera e scarichi).
- autorizzate ex art. 272 comma 2 d.lgs. 152/06 (autorizzazioni alle emissioni in via generale per le attività in deroga);
- autorizzate ex art.12 d.lgs. 387/03 (impianti alimentati da fonti energetiche rinnovabili);
- autorizzate ex art. 208 d.lgs. 152/06 (autorizzazione stoccaggio/trattamento rifiuti);
- autorizzazione ex art 8 d.lgs. 115/08 (autorizzazione unica da fonti energetiche convenzionali).

Pertanto per le aziende delle categorie elencate è fissato l'obbligo di fornire le informazioni dei propri monitoraggi attraverso una modalità informatica (che richiama l'applicativo AIDA, già operativo da tempo, in uso per le Autorizzazioni Integrate Ambientali, che per questo sono escluse da questa ulteriore disciplina).

A dicembre si chiude il primo anno di sperimentazione durante il quale l'adesione all'applicativo era facoltativa.

Questo vuol dire che **tutte le attività sopra indicate**, che già eseguono dei monitoraggi di emissioni o scarichi in ragione delle rispettive autorizzazioni, **avranno a partire dal 1 gennaio 2021 l'obbligo di dare un rendiconto sul nuovo applicativo on-line AUA Point** dei risultati del monitoraggio, **con sanzioni in caso di inosservanza.**

Sono escluse dal campo di applicazione:

- le attività classificate ad inquinamento scarsamente rilevante ai sensi dell'art.272 c.1 del D.lgs 152/2006;
- le attività in deroga (art.272 c.2) non soggette a monitoraggio delle emissioni per ragioni di soglie di consumi/materie prime (i cosiddetti "sottosoglia");
- gli impianti a ciclo chiuso per la pulizia a secco di tessuti e pellami, escluse le pellicce, e delle pulitintolavanderie a ciclo chiuso;
- attività con scarichi esclusivamente domestici o assimilati, anche nel caso siano recapitate in ambiente.

I dati di monitoraggio dovranno essere inseriti nell'applicativo (sul sito istituzionale [www.arpalombardia.AUAPPOINT](http://www.arpalombardia.AUAPPOINT)) **rispettando le scadenze già previste nelle singole autorizzazioni** e comunque gli inserimenti dovranno essere conclusi **entro il 1° marzo dell'anno successivo** a quello del periodo monitorato, quindi ad iniziare dal **01/03/2021**. Questa procedura sostituirà, laddove prevista, la trasmissione dei dati all'Autorità competente, Comune e ARPA. I Gestori dovranno comunque conservare presso l'azienda i rapporti di prova unitamente alle eventuali informazioni previste nelle prescrizioni contenute nell'autorizzazione.

Come già avvenuto per le ditte in AIA, l'adempimento richiede due fasi:

- FASE PREPARATORIA: predisposizione delle maschere di caricamento dati e definizione dei monitoraggi richiesti da inserire (**da eseguire solo la prima volta, per attivazione del servizio**, ovvero in caso di modifica)
- FASE DI ESERCIZIO: compilazione delle maschere già caricate, durante l'anno, con verifica finale entro il 01/03 successivo della correttezza dell'inserimento di tutti i dati previsti.

L'esperienza di ormai molti anni dell'applicativo AIDA insegna che entrambe le fasi sono importanti e richiedono attenzione e precisione, perché le sanzioni previste sono significative e perché ogni errore di compilazione rimane inevitabilmente tracciato: eventuali errori nella predisposizione delle maschere nella FASE PREPARATORIA rischiano di essere trascinati per anni e di portare poi a sanzioni spiacevoli).

Contatti informali con ARPA hanno segnalato la possibilità, dato il periodo Covid, di possibili proroghe per l'entrata in vigore dello stesso; tuttavia per ora resta valido quanto indicato nella sopra citata D.G.R. n.XI/2481 del 18 novembre.

**VERDE Consulting si rende disponibile per gli adempimenti per vostro conto, solo su vostra esplicita richiesta e previa specifica offerta.**

Riferimento: Riccardo Salvi ([salvi@verdeconsulting.it](mailto:salvi@verdeconsulting.it)).

## **D.LGS N. 116 INERENTE LA GESTIONE DEI RIFIUTI E DEGLI IMBALLAGGI**

***Destinatari: Tutti i produttori di rifiuti e aziende coinvolte nel ciclo dei rifiuti***

Di seguito un chiarimento in merito al D.lgs 116 relativo alla gestione di rifiuti e degli imballaggi, già oggetto della nostra informativa n°13.

Il D.lgs 116 ha modificato la definizione di rifiuti urbani che comprende le seguenti tipologie di rifiuti:

- rifiuti di origine domestica o da raccolta differenziata;
- rifiuti soggetti alla medesima gestione degli urbani in quanto simili agli urbani (cioè simili per natura e composizione ai rifiuti domestici) se rientrano tra quelli indicati nell'allegato L-quater e sono prodotti dalle attività indicate nell'allegato L-quinquies (allegati alla nostra informativa n°13), senza più bisogno della conferma da parte di una deliberazione comunale.

Dei rifiuti urbani si deve fare carico l'ente pubblico o eventuali consorzi, ovvero possono essere gestiti come un qualsiasi altro rifiuto speciale prodotto in azienda utilizzando i codici EER della famiglia "20".

Tale definizione si applicherà a tutte le attività non domestiche ad eccezione delle attività agricole e connesse di cui all'articolo 2135 del codice civile.

Riferimento: [Riccardo Salvi \(salvi@verdeconsulting.it\)](mailto:salvi@verdeconsulting.it).

## **REGOLAMENTO UE 2019/1148 PRECURSORI DI ESPLOSIVI**

***Destinatari: utilizzatori di precursori di esplosivi (es. acido solforico e acido nitrico)***

Si segnala che il Regolamento UE 2019/1148, che si applicherà dal 01/02/20, ha introdotto l'acido solforico nell'Allegato 1 (in allegato) come sostanza precursore di esplosivi.

In tale allegato sono indicate alcune sostanze per le quali la vendita è consentita solamente a operatori professionali e industrie che possono dimostrare la necessità dell'uso di tali sostanze nell'ambito delle proprie attività lavorative.

Per adeguarsi a tale normativa alcuni rivenditori di sostanze in questo periodo stanno segnalando ai propri clienti la necessità di predisporre una autocertificazione nella quale si dichiara che l'utilizzo di tali sostanze è legittimo, e le stesse non verranno vendute ad altri clienti nel rispetto della normativa.

Si consiglia pertanto di predisporre una tale autocertificazione nel caso si utilizzino le sostanze del citato allegato.

Riferimento: [Riccardo Salvi \(salvi@verdeconsulting.it\)](mailto:salvi@verdeconsulting.it).

## **PNEUMATICI FUORI USO (PFU)**

***Destinatari: produttori e importatori di pneumatici***

Il Ministero dell'Ambiente ha pubblicato il prospetto informatico che i produttori e gli importatori di pneumatici devono utilizzare per determinare il contributo ambientale per la gestione dei Pfu applicabile nel 2021; a tal fine i soggetti interessati devono inviare entro il 31 ottobre di ogni anno la determinazione del contributo per l'esercizio successivo al Ministero dell'ambiente reperibile sul sito [www.minambiente.it/pagina/contributo-pfu-2021](http://www.minambiente.it/pagina/contributo-pfu-2021).

Riferimento: [Riccardo Salvi \(salvi@verdeconsulting.it\)](mailto:salvi@verdeconsulting.it).

## **ALBO NAZIONALE GESTORI AMBIENTALI: SOSPENSIONE VERIFICHE DI IDONEITÀ RESPONSABILE TECNICO**

***Destinatari: responsabili tecnici***

Con la circolare n. 12 del 09/11/20, l'Albo Nazionale Gestori Ambientali ha sospeso le verifiche di idoneità per il ruolo di responsabile tecnico, a seguito del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 3 novembre 2020, fino al 03/12/20.

Riferimento: [Elisabetta Ghirardelli \(ghirardelli@verdeconsulting.it\)](mailto:ghirardelli@verdeconsulting.it).

## **RIEPILOGO DELLE SCADENZE AMBIENTALI**

<b>Adempimento ambientale</b>	<b>Aziende interessate</b>	<b>Scadenza</b>
Compilazione terzo trimestre applicativo ORSO per il 2020	Impianti autorizzati alla gestione rifiuti	<b>31/12/20</b>